
SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

**Art. 1.
Oggetto**

1. Questo contratto affida e regola il servizio pubblico di gestione e controllo dell'intera offerta di sosta a pagamento disponibile sul territorio del comune di Pordenone, la cui consistenza è precisata al successivo 2.
2. Scopo del servizio è l'impiego efficiente delle risorse disponibili per la sosta a pagamento, ottimizzandone lo stato funzionale e l'accessibilità all'utenza, in linea con indirizzi e obiettivi delle politiche comunali per la mobilità urbana.
3. Il presente atto supera e sostituisce tutte le precedenti scritture contrattuali attinenti alla regolamentazione delle modalità di erogazione e alle condizioni economiche dei servizi di gestione e controllo della sosta a pagamento nell'intero territorio comunale, in particolare facendo cessare tutti gli effetti e tutte le reciproche obbligazioni assunte dal concedente e dal concessionario con precedente contratto di servizio.

**Art. 2.
Consistenza del sistema affidato**

1. Questo contratto regola la gestione del sistema globale della sosta a pagamento, costituito dall'insieme degli stalli su strada e delle strutture od aree di parcheggio disponibili sul territorio comunale per la sosta dei veicoli (con corrispettivo a tariffa oraria o ad abbonamento in Comune di Pordenone).
2. Al momento della sottoscrizione del presente atto, tale sistema è quello costituito dalle aree stradali e dalle seguenti strutture, indicate nell'allegato 1):
 - Park Verdi
 - Park Rivierasca
 - Park Vallona
 - Park Oberdan
 - Park Candiani
 - Park Corte del Bosco
3. La struttura multipiano Rivierasca, di via Riviera del Pordenone va intesa come quella costituita dall'insieme del piano interrato, del piano terra e del piano sopraelevato quest'ultimo già realizzato in struttura modulare a cura e spese del concessionario. Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà della struttura modulare sopraelevata realizzata in carpenteria metallica a cura e spese del concessionario, è stata, è e sarà di proprietà del concessionario stesso, fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2030). Per questo motivo, il canone che il concessionario riconoscerà al concedente, sarà determinato in accordo tra le parti in misura forfetaria come riportato al successivo art. 5 comma 1. Al termine del presente contratto, la proprietà della struttura modulare sopraelevata passerà dal concessionario al concedente.
4. Gli incrementi dell'offerta di sosta a pagamento su strada per istituzione di nuove aree sono resi esecutivi e presi immediatamente in gestione dal concessionario in seguito al ricevimento

delle relative ordinanze; i costi di realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale sono a carico del concessionario; l'inizio della gestione a pagamento rispetterà le decorrenze indicate nei provvedimenti istitutivi.

5. Il concessionario è tenuto ad accettare e rendere esecutivi –sempre a proprie spese- anche eventuali provvedimenti di riduzione dell'offerta di sosta a pagamento su strada conseguenti a scelte dell'amministrazione comunale in materia di politica per la mobilità urbana, analogamente comunicati con trasmissione dei relativi provvedimenti. Qualora in conseguenza di tali riduzioni il numero degli stalli su strada risultasse inferiore di oltre il 10% rispetto alla quantità di cui al secondo comma del presente articolo (allegato 1), il concessionario avrà in ogni caso diritto alla rinegoziazione di cui all'articolo 5 comma 3.
6. L'affidamento di nuove strutture o di altre aree di sosta in sede propria, viene formalizzato con specifici atti di consegna, comprendenti la descrizione delle caratteristiche dell'autorimessa, le relative condizioni gestionali e la valutazione del suo impatto sulla gestione economica attuale e futura del sistema della sosta complessivo. A seguito della sottoscrizione dell'atto di affidamento da parte del concessionario, la nuova struttura od area di sosta in sede propria costituisce automaticamente incremento del sistema della sosta affidato e regolato dal presente contratto.
7. E' in carico al concessionario la rilevazione continua dell'offerta di sosta correntemente in gestione, distinta per localizzazione e per tariffa; ulteriori specifiche e frequenza di conteggio saranno regolati da specifico disciplinare approvato dall'amministrazione comunale.

Art. 3.

Modalità di gestione del servizio

1. L'espletamento del servizio si attiene ai principi generali di correttezza e parità di trattamento degli utenti ed agli obiettivi e contenuti della carta dei servizi.
2. Il servizio di gestione della sosta a pagamento viene erogato secondo calendario e orari stabiliti dalla Giunta Comunale, in ogni caso per non meno di 10 ore al giorno e per tutti i giorni feriali dell'anno, sabati inclusi.
3. In particolare con propria determinazione, la Giunta Comunale regola le modalità di gestione della sosta nei giorni festivi, potendo per questi ultimi stabilire l'apertura gratuita delle strutture multi-piano per particolari occasioni od esigenze, fino ad un massimo di 5 giornate all'anno;
4. Il concessionario deve assicurare continuità del servizio nel calendario, con gli orari e alle condizioni stabilite ai sensi del presente contratto. In tutti i casi di interruzione del servizio, il concessionario si impegna comunque a fornire adeguata informazione all'utenza.
5. Le strutture multi-piano dotate di impianti automatici di chiusura devono essere adeguatamente vigilate negli orari di apertura diurna; il concessionario deve assicurare reperibilità notturna e festiva per eventuali emergenze presso le strutture multi-piano, garantendo tempi di interventi non superiori ai 30 minuti; deve inoltre assicurare lo sgombero entro otto ore dal preavviso del pericolo di allagamento (comunicato dal Comune o da altre autorità pubbliche competenti)- dei mezzi presenti nei piani interrati delle strutture multi-piano potenzialmente a rischio.
6. Su tutte le risorse affidate, il concessionario è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e tutte le azioni necessarie a garantirne la conservazione dello stato e ad assicurare la massima funzionalità e sicurezza per l'utenza e gli operatori.
7. E' in carico al concessionario la realizzazione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale e il suo rifacimento quando necessario a seguito di usura e danneggiamenti.
8. Il concessionario assicura la visibilità della propria ragione sociale sui titoli emessi (ticket, abbonamenti, dispositivi di credito a scalare) e sulle divise degli operatori presenti alle strutture e degli ausiliari del traffico.

9. La manutenzione straordinaria delle strutture multi-piano o gli adeguamenti di Legge degli impianti delle stesse, sono a carico del concedente secondo quanto stabilito dai successivi art. 5 comma 1 e articolo 8.

Art. 4. Tariffe

1. Le tariffe orarie, la tipologia e le tariffe degli abbonamenti sono stabilite dalla Giunta Comunale e rese esecutive da successive ordinanze.
2. Le stesse ordinanze, che sono tempestivamente trasmesse dal Comune al concessionario, riportano anche la decorrenza delle nuove determinazioni. E' obbligo del concessionario adeguare entro tale termine (che dovrà essere compatibile con i tempi tecnici strettamente necessari previamente comunicati dal concessionario stesso) la segnaletica e le impostazioni dei dispositivi automatici di esazione.
3. Per l'esazione degli importi relativi alla tariffazione oraria, possono essere impiegati parcometri e altri strumenti aventi funzioni di cassa automatica, o dispositivi cronografici a scalare su crediti ottenuti con pagamento anticipato (es. tessere prepagate) o con altri sistemi, anche telematici di addebito. E' esclusa ogni riscossione o conciliazione diretta nelle mani di operatori della concessionaria.
4. L'importo minimo da introdurre nei parcometri e nei dispositivi di cassa automatica viene determinato dal Comune, sentito il concessionario, anche in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature.
5. La vendita dei titoli di abbonamento viene effettuata presso le sedi del concessionario e presso le strutture per la sosta da questo presidiate, oltre che –ove ciò sia possibile- presso altre sedi, su richiesta o previa approvazione del Comune.
6. I pagamenti effettuati dall'utenza per l'emissione di ticket, di crediti prepagati e di titoli di abbonamento sono incassati dal concessionario e restano di sua competenza.
7. I proventi delle sanzioni conseguenti agli accertamenti effettuati dagli ausiliari di cui all'0 spettano in ogni caso interamente al Comune.

Art. 5. Canone

1. Per l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema complessivo della sosta a pagamento su strada e in sede propria così come definito al precedente articolo 2, con l'eccezione di cui al comma seguente, il concessionario corrisponde al Comune un canone annuo determinato sulla base dell'importo degli introiti complessivi al netto dell'IVA, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote:

fino ad Euro 2.400.000	Il canone sarà determinato applicando l'aliquota del 40% (quaranta per cento) sull'incassato.
Oltre Euro 2.400.000	Il canone sarà determinato applicando l'aliquota del 70% (settanta per cento) sull'incassato.

Dall'imponibile per la determinazione del canone di cui al comma precedente sono esclusi gli incassi relativi alla sosta sul piano terra e sulla struttura modulare sopraelevata del parcheggio multi-piano di via Riviera del Pordenone per la gestione dei quali il canone viene determinato in via forfettaria in € 46.667 (quarantaseimila667) IVA compresa annui, con riferimento alla tariffa oraria di € 0,40, vigente all'atto della stipula del presente contratto. Tale importo viene ricalcolato

proporzionalmente in occasione di ogni revisione della tariffa oraria applicata ai due piani indicati. Il meccanismo di calcolo del canone di concessione in misura forfettaria, genererà per il Concessionario un fondo di circa € 60.000 (sessantamila) annui, che saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria dei parcheggi multi-piano e/o per lavori che ne aumentino il valore, e/o per la costruzione di nuove strutture da destinarsi alla sosta a pagamento. Le modalità di utilizzo sono disciplinate dal successivo art. 8.

2. Il pagamento del canone è effettuato annualmente in due soluzioni, a fronte di fatture emesse dal Comune, con le seguenti scadenze e modalità:

entro il 31 luglio	versamento di un anticipo pari al 35% dell'importo degli introiti complessivi (netto IVA) del primo semestre; i dati per la fatturazione sono forniti dal concessionario entro il 15 luglio di ogni anno.
entro il 31 gennaio	versamento a saldo dell'importo complessivo del canone dovuto per l'anno precedente; i dati per la fatturazione sono forniti dal concessionario entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico del servizio fornito dal concessionario, tenuto conto che la determinazione degli elementi di tariffazione del sistema sosta a pagamento sono di competenza del concedente, qualora gli andamenti e le previsioni indichino che la differenza tra introiti stimati e canone conseguente non sia almeno pari ai costi di gestione sostenuti dal concessionario nell'esercizio considerato, le modalità di determinazione del canone sopra riportato sono oggetto di rinegoziazione, così come il concessionario avrà diritto alla rinegoziazione qualora per effetto di determinazioni del concedente in materia di tariffe e/o di orari della sosta a pagamento il totale incassato in un esercizio dal concessionario risulti inferiore di oltre il 5% di quanto incassato nell'esercizio precedente. Le aliquote ridotte determinate per rinegoziazione saranno in ogni caso applicate entro l'esercizio successivo alla richiesta di rinegoziazione da parte del concessionario.
4. Il ritardo nel pagamento del canone rispetto alle scadenze indicate comporta l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso "Euribor 12 mesi" rilevato il primo giorno di ritardato pagamento maggiorato di 10 punti su base annua.
5. Le condizioni di calcolo e di pagamento del canone sopra riportate, sono applicabili dal 01 gennaio 2018. Per l'esercizio 2018, l'ammontare del canone a favore del Comune di Pordenone, maturerà complessivamente su base annuale, alle condizioni previste dal presente atto.

Art. 6.

Controllo della sosta e accertamento delle violazioni

1. Il concessionario garantisce l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree stradali concesse in gestione tramite proprio personale cui sono attribuite funzioni di "ausiliario della sosta" ai sensi dell'art. 17 della L. 127/1997 e s.m.i..
2. La copertura e l'intensità minima del servizio, nonché le modalità della sua effettuazione, anche nei rapporti con il Comando di Polizia Municipale, sono stabilite da apposito disciplinare approvato dal Comune, su proposta del concessionario.

Art. 7. Informazione e pubblicità

1. E' compito del concessionario operare in tutti i modi possibili per assicurare il massimo di informazione e di accessibilità all'offerta di sosta affidatagli in gestione ed alle relative condizioni di utilizzo. Fatte salve le prescrizioni minime relative alla segnaletica stradale disposta dal Codice della Strada, indicazioni a riguardo sono contenute anche nella "carta dei servizi".
2. Oltre che con la segnaletica stradale in loco e di indicazione, le finalità di cui al comma precedente sono perseguite anche mediante un adeguato sistema informativo (con particolare riferimento alle strutture multipiano) e una rete di pannelli informativi a messaggio variabile, quale strumento di pubblicizzazione e di instradamento alla sosta che può concorrere efficacemente anche agli obiettivi delle politiche più generali per la mobilità urbana e ad altre esigenze di informazione di interesse pubblico.
3. Il concessionario cura la produzione e la diffusione di adeguato materiale informativo relativo alla dislocazione e alle condizioni di fruizione dell'offerta di sosta a pagamento sul territorio comunale; su richiesta e/o di concerto con il Comune, il concessionario promuove e realizza campagne informative sui media.

Art. 8. Manutenzione straordinaria e altri investimenti

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il concessionario predispone e trasmette al Comune una proposta relativa agli investimenti per manutenzione straordinaria e ad altri investimenti ritenuti necessari od opportuni per la conservazione e lo sviluppo del sistema della sosta a pagamento affidatogli. Tale proposta è articolata per il triennio successivo (o per il periodo residuo dell'affidamento, qualora inferiore) e contiene la stima del costo di ciascun intervento ipotizzato, oltre ad una valutazione dei rispettivi obiettivi e dei conseguenti costi e benefici.
2. Il Comune valuta tale proposta, ed inserisce gli interventi che ritiene di approvare (eventualmente ridefiniti di concerto con il concessionario) nella programmazione degli investimenti, con utilizzo del fondo di cui al precedente art. 5 comma 1, ovvero qualora gli interventi prevedano importi superiori ad € 60.000 (sessantamila) annui, con fondi del proprio bilancio.
3. Salvo diversa determinazione, gli interventi approvati sono poi attuati a cura del concessionario, previa approvazione dei progetti da parte del Comune.
4. Ogni bene realizzato o acquisito agli effetti del presente articolo rimane di proprietà del Comune, pur risultando automaticamente incluso nelle dotazioni affidate al concessionario e regolamentate ai sensi dal presente contratto.
5. Il costo degli interventi di manutenzioni straordinaria che si dimostrassero (tramite perizia effettuata da tecnici del Comune o da questo incaricati) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione ordinaria durante il periodo di affidamento sarà a totale carico del concessionario.

Art. 9. Monitoraggio del servizio

1. La gestione del servizio viene costantemente monitorata mediante la raccolta e la produzione -da parte del concessionario- di informazioni relative all'offerta e alla domanda (utilizzo) di sosta a pagamento, agli altri servizi all'utenza ed all'andamento economico delle attività.

2. Le informazioni di monitoraggio sono predisposte e trasmesse con modalità, formati e frequenza stabilite in apposito disciplinare elaborato, di concerto con il concessionario, dagli uffici del controllo di gestione e della mobilità urbana.
3. E' fatto obbligo al concessionario di tenere una registrazione separata delle voci economico-finanziarie relative al servizio svolto per il Comune di Pordenone in attuazione del presente contratto; tale specifica contabilità deve in ogni caso risultare chiaramente distinta da quella relativa ad altre attività svolte per conto dello stesso Comune di Pordenone o di altri enti o clienti.
4. Il concessionario è comunque impegnato a fornire al Comune, a richiesta, ogni informazione in suo possesso relativa al servizio qui affidato.

Art. 10. Cessione e affidamento a terzi

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione non è cedibile né possono essere appaltate a terzi le attività principali relative alla gestione e controllo della sosta a pagamento ed all'accertamento delle relative violazioni.
2. Sono pertanto consentiti solo eventuali affidamenti esterni riguardanti i rimanenti servizi strumentali ed accessori.

Art. 11. Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare con il concessionario e, in particolare, ad adottare quei provvedimenti e a fornire le informazioni che rientrino nelle proprie competenze e che siano rilevanti ed utili ad una efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio.
2. A titolo informativo e consultivo, il concessionario può venire coinvolto nei procedimenti comunali di istruttoria tecnica e/o amministrativa attinenti alla sosta.
3. Il Comune si impegna inoltre a concedere la disponibilità del suolo e sottosuolo pubblico per la collocazione di impianti e attrezzature necessarie per il servizio affidato, fatta salva la conformità degli stessi e degli schemi e progetti di posa e allacciamento, sui quali è richiesta l'approvazione degli uffici competenti.

Art. 12 Responsabilità e assicurazioni

1. Il concessionario assume la responsabilità degli eventuali danni a terzi direttamente o indirettamente causati nell'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi e riconducibile alle medesime attività.
2. Il concessionario provvede alla stipula di adeguati contratti di assicurazione "R.C. generale" per le responsabilità nei confronti di terzi in caso di danni causati da proprio personale e da tutti gli impianti ed i veicoli di sua proprietà utilizzati nell'esecuzione del presente contratto, nonché per la copertura infortunistica dei propri prestatori d'opera.
3. Il concessionario dovrà inoltre acquisire adeguata assicurazione anche verso danni e furti sui parcometri e sulle altre attrezzature di esazione automatica.

Art. 13.
Penali e risoluzione del contratto

1. In caso di reiterate e/o ingiustificabili inadempienze riscontrate nell'erogazione del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento secondo quanto disposto dal presente contratto, il Comune intimerà per iscritto alla G.S.M. s.p.a. la ripresa delle condizioni prescritte. In caso di protrazione dell'inottemperanza, il Comune avrà facoltà di eseguire in proprio o tramite terzi le mancate attività, imputando alla G.S.M. s.p.a. i relativi costi e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
2. In ogni caso, l'interruzione ingiustificata (eccettuati dunque i casi di forza maggiore) del servizio affidato sarà causa di applicazione di una penale in ragione di € 1.500 per ciascun giorno.
3. L'interruzione completa del servizio non giustificabile e protratta per un periodo superiore ai cinque giorni consecutivi consentirà in qualunque momento successivo la risoluzione del contratto, a discrezione del Comune, con semplice notifica alla controparte.
4. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento legislativo.

Pordenone, li 28 giugno 2018

Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Maurizio Gobbato

Per GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa
Dr. Antonio Consorti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.